

STATUTO

"N.E.T. (Networking Education and Training) - ets"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, degli articoli 14 e seguenti del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione riconosciuta avente la seguente denominazione **"N.E.T. (Networking Education and Training) - ets"**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale in Roncaglia di Ponte San Nicolò (PD) - Via Alfieri n. 9 e durata illimitata.

L'associazione con delibera del consiglio direttivo potrà costituire sedi operative altrove. La variazione della sede legale non costituisce modifica statutaria e va comunicata agli Enti competenti.

L'associazione non potrà utilizzare l'acronimo ETS fino a che non sarà iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi, beni e denaro, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi di cui all'art. 5 del decreto leg.vo n. 117/2017 s.m.s alle lettere ivi indicate:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, (alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione nacque dal desiderio delle tre socie fondatrici di contribuire a migliorare le relazioni nei luoghi di esercizio della socialità e della cultura e in ogni ambito lavorativo, mettendo a frutto le esperienze e le competenze maturate - finora - in comune.

Lo scopo primario dell'Associazione è quello di supportare i soggetti vulnerabili, individui che a causa di varie circostanze, si trovano in una posizione di maggiore fragilità e svantaggio con l'obiettivo di creare una società che tutela i diritti fondamentali di tutti gli individui, promuova valorizzi la diversità e l'uguaglianza di opportunità attraverso iniziative di aiuto reciproco, supportando la creazione e il mantenimento di contesti in cui ogni individuo abbia la possibilità di realizzare il proprio potenziale senza discriminazioni di alcun tipo.

L'Associazione sostiene tali gruppi nel loro percorso di crescita culturale e sociale, nonché nell'inclusione nel mondo lavorativo.

Inoltre l'Associazione si distingue per il suo forte impegno nella tutela dell'ambiente, della natura e del patrimonio culturale, riconoscendo il valore intrinseco di questi elementi per la nostra società e le generazioni future. Attraverso programmi e progetti mirati, l'Associazione lavora attivamente per preservare la biodiversità, promuovere la sostenibilità ambientale, tutelare il benessere degli animali e contribuire alla conservazione del nostro ricco patrimonio culturale.

L'Associazione funge da legame tra organismi, associazioni, istituzioni pubbliche e private site nel territorio Europeo al fine di realizzare studi, ricerche, processi e percorsi formativi compresi quelli emanati e finanziati dalla Unione

Europea.

L'Associazione parteciperà infine anche attività editoriali a contenuto inerente gli scopi associativi e promuoverà seminari, studi e ricerche sempre con riferimento agli scopi sociali.

Nello specifico, le attività svolte dall'Associazione sono:

a) progettare e partecipare a bandi europei: l'Associazione lavora alla stesura e alla gestione di progetti finanziati dalla Commissione Europea, con l'obiettivo di implementare iniziative di inclusione sociale, sviluppo sostenibile, innovazione culturale e tutela dei diritti umani;

- corsi di apprendimento e sviluppo personale: destinati a migliorare le competenze dei partecipanti, con particolare attenzione a coloro che provengono da contesti svantaggiati o vulnerabili. Questi percorsi includono workshop tematici, laboratori esperienziali e attività di tutoraggio per accompagnare i partecipanti in un percorso di crescita graduale e mirata;

- organizzazione di workshop e laboratori dedicati alla sensibilizzazione sul tema dell'ambiente, del rispetto degli animali, della gestione sostenibile delle risorse naturali, rivolti a scuole, aziende, cittadini ed enti istituzionali;

- realizzazione di studi e ricerche: in collaborazione con università, centri di ricerca e altre associazioni, l'Associazione promuove lo sviluppo di studi e indagini su tematiche sociali ed ambientali, finalizzate a comprendere meglio i bisogni emergenti delle comunità vulnerabili e a identificare soluzioni innovative per affrontare le sfide attuali;

b) svolgere le proprie attività sia in proprio che in collaborazione con Enti pubblici e privati,

- mediante la stipula di convenzioni, contratti ed ogni altra modalità; pertanto potrà stabilire rapporti con Enti governativi e legislativi internazionali, nazionali e regionali, con enti locali e realtà pubbliche e private operanti nell'insegnamento, nell'educazione, nel disagio ed in ogni altro settore connesso con le sue attività;

c) acquistare, realizzare, gestire, affittare, acquisire a qualsiasi titolo beni mobili ed immobili, impianti ed attrezzature, terreni, materiali necessari o favorevoli all'espletamento della propria attività;

d) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, cooperative, enti, consorzi o altre forme associative pubbliche o private che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli dell'Associazione o tali da facilitare - all'Associazione stessa - il raggiungimento dei suoi fini.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a

queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, deliberate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda, secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli

stessi;

- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, previa comunicazione di cui all'art. 16 del presente statuto.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, e nei seguenti altri casi:

- svolga attività in contrasto con quella dell'Associazione;
- non osservi le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;

- senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;

Può essere *escluso* dall'Associazione mediante deliberazione del consiglio direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni, con contestuale assegnazione di un termine di dieci giorni. L'associato escluso può appellarsi all'Assemblea entro 15 giorni dalla comunicazione di esclusione, mediante richiesta scritta al Consiglio direttivo. L'assemblea per decidere in merito sarà convocata entro 20 giorni dal ricevimento scritto di richiesta di appello.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa e sulle quote già pagate.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se obbligatorio per legge;
- l'Organo di revisione legale, se obbligatorio per legge.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*. E' ammessa una delega per associato.

Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta in qualsiasi forma (lettera o mail), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio/rendiconto per cassa entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.

Le riunioni assembleari possono tenersi anche in teleconferenza purché atte alla identificazione dei presenti.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, l'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio/rendiconto finanziario per cassa;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla richiesta di appello relativamente l'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello

Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per modificare lo statuto, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi degli associati; in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci; nell'uno e nell'altro caso le decisioni sono validamente prese con l'approvazione della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio/rendiconto finanziario per cassa e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- delibera su tutti gli altri aspetti attinenti la gestione

sociale, ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio è formato da tre componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di quattro anni e sono rieleggibili.

La maggioranza dei consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le riunioni consiliari possono tenersi anche in teleconferenza purché atte alla identificazione dei presenti.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dal Consiglio tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente, nominato dal consiglio al suo interno, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica

l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di

esercizio/rendiconto finanziario per cassa annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i centomila euro annui l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano 1 milione di euro annui l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 16

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al presidente, che li metterà a disposizione dell'associato in sede entro 20 giorni dalla richiesta.

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun

modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, anche associati dell'associazione.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, sentito l'organo associativo competente.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 21

(Norme transitorie)

Le disposizioni contenute nel presente statuto acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RuntS.

F.to Mirna Fusaro

F.to Melchiorre Saraceno - L.S..

IO NOTAIO MELCHIORRE SARACENO RILASCIO COPIA SU SUPPORTO IN-
FORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTA-
CEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D. LGS. 82/2005, CHE SI TRA-
SMETTE AD USO RUNTS. VERONA, 29 NOVEMBRE 2024